



LGT Bank SA
Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz

Tel. +423 235 11 22
info@lgt.com, www.lgt.li, BIC BLFLLI2X
HR No.: 1122356-7, Sede: 9490 Vaduz, I.V.A. No. 50119
UID: CHE-260.887.880

Regolamento sui depositi

Edizione 7/2021



Generalità

1 Campo di applicazione

Il Regolamento sui depositi trova applicazione, unitamente alle Condizioni generali di contratto, ai valori e ai beni (in seguito detti «Valori in Deposito») presi in deposito dalla LGT Bank SA (di seguito detta «Banca»), in particolare anche nel caso in cui questi siano tenuti sotto forma di effetti contabili.

In presenza di speciali accordi contrattuali o regolamenti specifici per depositi particolari, il presente Regolamento sui depositi e le Condizioni generali di contratto valgono a titolo integrativo.

2 Ricevimento di Valori in Deposito

La Banca riceve tra l'altro dai depositanti per la custodia in linea di principio in deposito aperto:

- titoli
- metalli preziosi
- diritti su titoli di credito non cartolarizzati

Per la custodia di oggetti di valore ed altri beni adeguati in depositi chiusi si applicano le disposizioni di cui ai punti 16 e 17.

La Banca può rifiutare di ricevere Valori in Deposito senza indicarne i motivi. La Banca tratta i Valori in Deposito del depositante con la diligenza consueta per il settore. La responsabilità è esclusa se il depositante ha nominato espressamente un depositario terzo non raccomandato dalla Banca.

La Banca può verificare l'autenticità e le comunicazioni di blocco relative a valori depositati dal depositante o da terzi per conto del depositante senza dover assumere alcuna responsabilità per questo. La Banca è tenuta in particolare a effettuare operazioni amministrative solo dopo la conclusione della verifica. Di conseguenza anche un ordine di vendita, rispettivamente un'operazione in cui i valori devono essere consegnati a un terzo in cambio di un indennizzo non deve essere eseguito/a nel corso della durata di questa verifica. La verifica ha luogo sulla base dei mezzi e dei documenti a disposizione della Banca. I Valori in Deposito esteri possono essere consegnati per la verifica al depositario terzo o a un altro soggetto idoneo nel paese in questione.

3 Durata del contratto

La durata del contratto è di regola indeterminata. I rapporti giuridici costituiti con il presente Regolamento non si estinguono in caso di morte, incapacità di agire o fallimento del depositante.

4 Estratto di deposito e valutazione del deposito/conteggi delle transazioni

Per i movimenti effettuati sul deposito il depositante riceve dei giustificativi quali conteggi per acquisti/ vendite, conferme di entrata, conferme di ricevuta, ecc. Inoltre, la Banca fa pervenire al depositante, generalmente due volte all'anno, un elenco delle sue consistenze in deposito (estratto di deposito) a scopo di verifica. Tali giustificativi non sono trasferibili, né costituibili in pegno.

Tutti i conteggi e gli estratti si ritengono approvati e autorizzati se il depositante non li contesta per iscritto entro un mese – a decorrere dalla data di spedizione – anche qualora un'eventuale notifica di benessere inviata al depositante non venga ritornata alla Banca debitamente firmata.

L'approvazione esplicita o tacita dei conteggi e degli estratti comprende anche l'approvazione di tutte le voci riportate al loro interno, nonché le eventuali riserve della Banca. Le valutazioni del contenuto del deposito si basano su corsi e valori di corso approssimativi ottenuti da fonti informative di cui si avvalgono solitamente le banche. La Banca non si assume alcuna responsabilità o garanzia relativamente alla correttezza, alla completezza o all'opportunità dei corsi e dei valori di corso resi noti. I valori indicati hanno unicamente carattere orientativo e non sono vincolanti per la Banca.

5 Rimunerazioni della Banca

Le remunerazioni della Banca si basano sul tariffario in vigore e vengono addebitate a una delle relazioni bancarie facenti capo al depositante. Tutte le imposte e altre spettanze in relazione alla tenuta del deposito e alla custodia sono a carico del depositante.

Il depositante ha la possibilità di scegliere tra diversi modelli tariffari. Per posizioni singole e posizioni non valutate la Banca è autorizzata a stabilire un supplemento e ad addebitarlo al depositante.

Normalmente, il depositante riceve dalla Banca alla fine di ogni trimestre un conteggio basato sul modello tariffario scelto. Tale conteggio è considerato approvato se il depositante non lo contesta per iscritto entro un mese dalla data della sua spedizione. La Banca può emettere fatture separate per prestazioni e costi straordinari. La Banca si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le disposizioni e i modelli tariffari. Tali modifiche vengono comunicate al depositante per iscritto o in altro modo adeguato. Esse si considerano approvate se il depositante non vi si oppone per iscritto entro un mese dalla data della relativa spedizione.

6 Assicurazione trasporti

Se il depositante non stabilisce diversamente, la Banca provvede a spese del depositante all'assicurazione dei trasporti di titoli di credito e altri beni di valore da essa eseguiti, se ciò rientra nella prassi e se può avvenire nell'ambito della sua assicurazione.

7 Consegna e trasferimento

Fatto salvo l'ingresso effettivo dei Valori in Deposito, le norme di legge vincolanti, i diritti di costituzione in pegno, di ritenzione e altri diritti analoghi della Banca, nonché speciali accordi contrattuali (ad es. i termini di disdetta), il depositante può esigere in qualsiasi momento che i Valori in Deposito gli vengano consegnati, rispettivamente messi a disposizione. La Banca adempie al proprio obbligo di restituzione nei confronti del depositante, nonché al trasferimento dei diritti dei titoli di credito a terzi nella forma consueta e sulla base di un ordine scritto del depositante. A questo riguardo devono essere rispettati i termini di consegna consueti per il paese e/o specifici del prodotto.

Dal canto suo, anche la Banca è autorizzata a estinguere in qualsiasi momento un deposito e/o a richiedere la ripresa e la consegna da parte del depositante di singoli valori o della totalità dei Valori in Deposito.

8 Subingresso

Nel caso di operazioni di borsa, la Banca può apparire come negoziatore in proprio.

9 Modifica delle disposizioni del Regolamento

La Banca si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le disposizioni del presente Regolamento. Le modifiche vengono comunicate al depositante per iscritto o in altro modo adeguato e, in assenza di obiezioni entro il termine di un mese, si intendono approvate.

10 Tipo di custodia

La Banca è esplicitamente autorizzata a far custodire presso depositari terzi (ivi inclusi transfer agent) di sua scelta i Valori in Deposito a proprio nome, ma per conto e a rischio del depositante. I Valori in Deposito negoziati solamente o in prevalenza all'estero vengono di norma anche custoditi nel paese interessato o, qualora venissero consegnati altrove, ivi trasferiti a spese e a rischio del depositante. Nel caso in cui i valori nominativi in deposito vengano registrati a nome del depositante, quest'ultimo accetta che il suo nome ed eventuali altri dati personali vengano comunicati al depositario terzo esterno.

Relativamente alla custodia dei Valori in Deposito del depositante, non è possibile escludere che vengano o siano stati concordati diritti di garanzia, diritti di pegno e diritti di compensazione con un depositario terzo.

In mancanza di istruzioni di diverso tenore, la Banca è autorizzata a custodire i Valori in Deposito, secondo il loro genere, nel proprio deposito collettivo, nel deposito collettivo di un istituto di custodia terzo o presso una centrale di deposito collettivo. Restano riservati i Valori in Deposito che, per la loro natura o per altri motivi, devono essere custoditi separatamente. Qualora il depositante richieda il deposito singolo di valori depositati in un deposito collettivo o in caso di Valori in Deposito fisici che la Banca non ha depositato o non può depositare presso un depositario terzo esterno – indipendentemente dal nome con cui sono stati registrati – essi verranno custoditi solo nella cassaforte della Banca e la Banca non effettuerà alcuna operazione amministrativa.

I Valori in Deposito di emittenti del Liechtenstein e svizzeri ammessi alla custodia collettiva vengono di norma custoditi presso la società specializzata nel deposito collettivo di titoli SIX SIS AG.

Nel caso in cui i valori siano custoditi in un deposito collettivo o sotto forma di un certificato globale in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, al depositante spetta un diritto di proprietà sulla consistenza di tale deposito collettivo in ragione dei valori da lui depositati.

Anche i Valori in Deposito rimborsabili per estrazione possono essere custoditi per genere. I Valori in Deposito inclusi in un'estrazione vengono distribuiti dalla Banca fra i depositanti; in questo contesto per la sub-estrazione la Banca si avvale di un metodo che offre a tutti i depositanti le stesse probabilità di essere considerati della prima estrazione. Per quanto riguarda la consegna di Valori in Deposito presso un deposito collettivo non sussiste alcun diritto in relazione a determinati numeri o tagli.

In caso di custodia all'estero, i Valori in Deposito sono soggetti alle leggi e alle consuetudini vigenti nel luogo della custodia che non presentano necessariamente lo stesso livello di protezione delle disposizioni nazionali. È possibile che all'estero Valori in Deposito non vengano detenuti separatamente dagli strumenti negoziati per proprio conto di un depositario terzo. Se alla Banca viene resa impossibile o difficoltosa la restituzione di Valori in Deposito custoditi all'estero o il trasferimento del ricavato di vendita è reso impossibile o difficoltoso dalla legislazione straniera, la Banca è tenuta unicamente a procurare al depositante un opportuno diritto alla consegna, rispettivamente al pagamento se tale diritto sussiste ed è trasferibile. Le disposizioni vigenti all'estero possono differire sensibilmente da quelle del Liechtenstein, in particolare per quanto concerne il segreto bancario del Liechtenstein.

11 Stampa differita di titoli

Se si prevede che la redazione dei certificati sia differita per la durata del deposito presso la Banca, quest'ultima è espressamente autorizzata

- a far convertire i titoli esistenti presso l'emittente in valori non incorporati in un titolo;
- per la durata della contabilizzazione da parte della Banca, a effettuare i necessari atti amministrativi, tenendo presente che valgono le disposizioni riportate al punto 12 per i valori non incorporati in un titolo, a impartire all'emittente le necessarie istruzioni e a richiedere all'emittente le informazioni occorrenti;
- a richiedere in qualsiasi momento all'emittente la stampa e la consegna dei titoli.

Durante il periodo di custodia del deposito la Banca può rinunciare al rilascio di tali certificati.

12 Amministrazione

La Banca, senza un ordine specifico del depositante, effettua le consuete operazioni amministrative per i Valori in Deposito in deposito aperto, come

- l'incasso o eventualmente la migliore realizzazione possibile di interessi in scadenza, di dividendi e capitali rimborsabili nonché di altre distribuzioni ad esempio dividendi di azioni;
- la sorveglianza di estrazioni a sorte, disdette, conversioni, diritti di opzione e ammortamenti di Valori in Deposito;
- il ritiro di nuove cedole.

A tale scopo, la Banca ricorre ai mezzi di informazione a sua disposizione e usuali per il settore. Nel caso di valori nominativi le operazioni amministrative vengono eseguite solo se l'indirizzo di inoltramento per i dividendi e i diritti di opzione è quello della Banca.

La Banca è responsabile solo in caso di negligenza grave o dolo.

Se non concordato altrimenti, è compito del depositante adottare provvedimenti volti a tutelare dei diritti inerenti ai Valori in Deposito, quali in particolare la fornitura di istruzioni per

- l'esecuzione di conversioni;
- l'esercizio di diritti di conversione o di opzione;
- l'esercizio o l'acquisto/la vendita di diritti di opzione.

Qualora tali istruzioni del depositante non pervenissero tempestivamente alla Banca, essa è autorizzata, ma non tenuta ad agire a propria discrezione nel rispetto degli interessi del cliente, anche con addebiti sul conto del depositante, ad esempio in relazione all'esercizio di diritti di opzione.

La Banca, in relazione all'amministrazione, non è tenuta a fornire al depositante informazioni in merito a un emittente o ai valori tenuti in deposito. Se in un caso informazioni interne o esterne venissero trasmesse dalla Banca al depositante, ciò non comporterebbe alcun diritto generale alle informazioni.

I conferimenti o i Valori in Deposito che la Banca riceve da terzi in seguito ad azioni amministrative o a diritti connessi ai Valori in Deposito, vengono in linea di massima accreditati al depositante solo dopo l'effettivo ricevimento.

Eventuali imposte alla fonte, tasse di bollo o altre imposte reclamate da emittenti, depositari o altri agenti pagatori sono a carico del cliente titolare. La Banca si riserva di trasferire al deponente eventuali oneri successivi relativi a tali imposte. La Banca non è tenuta ad accertarsi della possibilità di chiedere la riduzione o il rimborso delle imposte alla fonte e non è tenuta a provvedere a tale proposito. La valutazione delle conseguenze fiscali relative ai Valori in Deposito spetta esclusivamente al depositante.

Il depositante è inoltre responsabile dell'adempimento di eventuali obblighi di dichiarazione nei confronti di società e autorità. La Banca non è tenuta a segnalare al depositante i suoi obblighi di dichiarazione, ad esempio nei confronti di emittenti o autorità, che dovessero derivare dal possesso di Valori in Deposito (in particolare azioni).

Il depositante indennizza la Banca per qualsiasi danno che questa potrebbe subire in seguito al mancato rispetto dei suoi obblighi fiscali o di comunicazione.

È inoltre compito del depositante far valere i propri diritti in relazione ai Valori in Deposito nell'ambito di procedimenti giudiziari, esecutivi, di insolvenza o di altra natura in cui è coinvolto l'emittente e procurarsi tutte le informazioni necessarie a questo scopo.

La Banca non esegue operazioni amministrative in relazione a Valori in Deposito che le siano consegnati in busta chiusa o sigillata nonché a polizze di assicurazione.

13 Assunzione fiduciaria di Valori in Deposito

Qualora il procacciamento della proprietà sui Valori in Deposito a favore del depositante o, nel caso di valori non incorporati in un titolo o di Valori in Deposito nominativi, la registrazione a nome dei depositanti non fosse prevista o risultasse impossibile nel luogo di custodia, la Banca può acquisire, far acquisire, registrare o far registrare gli stessi a proprio nome o a nome di un terzo ed esercitare o far esercitare i diritti risultanti, ma sempre per conto e a rischio del depositante.

14 Diritto di voto sui depositi

La Banca esercita il diritto di voto sui depositi solo in base a una delega scritta. La Banca è autorizzata a rifiutare tali mandati.

15 Investimenti collettivi LGT

Mediante l'acquisizione di quote di investimenti collettivi LGT, il depositante accetta il contenuto dei prospetti e/o regolamenti degli investimenti collettivi LGT.

16 Cessione di depositi sigillati

I depositi devono essere sigillati in modo che non ne sia possibile l'apertura senza danneggiare o distruggere l'involucro. Sull'involucro di depositi sigillati devono essere ora indicati il nome e l'indirizzo del depositante nonché una dichiarazione del contenuto. L'involucro deve inoltre essere munito di una dichiarazione di valore. Vi è la possibilità di sigillare o piombare dei depositi chiusi in modo tale che non sia possibile aprirli senza danneggiare il sigillo o il piombo. L'assicurazione dei valori/oggetti depositati spetta esclusivamente al depositante.

17 Contenuto di depositi sigillati

I depositi chiusi dovrebbero contenere in linea di principio solo oggetti che non necessitano di un'amministrazione di carattere bancario. In caso contrario, è compito del depositante occuparsi tempestivamente delle necessarie operazioni amministrative.

Il depositante può consegnare alla Banca per la custodia sotto forma di deposito chiuso solo valori o oggetti adeguati, ma in nessun caso oggetti infiammabili o in altro modo pericolosi, fragili oppure inadatti per altri motivi a essere custoditi in una sede bancaria o valori/oggetti il cui possesso è illegale. Il depositante è responsabile di ogni danno derivante dalla mancata osservanza di questa disposizione. Inoltre egli indennizza la Banca.

La Banca è autorizzata a chiedere al depositante la prova della natura degli oggetti depositati, nonché a verificare il contenuto del deposito chiuso per motivi di sicurezza o in relazione all'obbligo di diligenza.

18 Responsabilità

La responsabilità della Banca è limitata alla negligenza grave e al dolo. Questa limitazione di responsabilità vale anche in caso di responsabilità per terzi, ad esempio di personale ausiliario. La Banca non risponde dei danni dovuti a condizioni atmosferiche di qualsiasi natura (p. es. umidità o secchezza dell'aria), a forza maggiore nonché a eventi naturali (p. es. terremoti, inondazioni, eventi bellici, disordini, ecc.).

Se il depositante avente un deposito munito di sigillo o piombo o altrimenti chiuso, ritira i Valori in Deposito, deve annunciare immediatamente ogni eventuale danneggiamento della chiusura, in caso contrario dovrà rinunciare a qualsiasi pretesa. Con l'accettazione senza opposizioni del deposito chiuso da parte del cliente titolare, la Banca viene esonerata da qualsiasi responsabilità.

19 Validità

Il presente Regolamento sui depositi entra in vigore il 1° gennaio 2021 e sostituisce tutte le disposizioni precedenti.